



**Settore Agenzie
fiscali e D.P.F.**

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
Coordinamento Nazionale
FLP Finanze



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/59600687 - 0659871622
fax 06/50545464

sito internet: www.flp.it/finanze
e-mail: flpfinanze@flp.it flpfinanze.giorgione@tiscali.it

Prot. 366/SN/RM2009

Segreteria Nazionale
Roma, 19 ottobre 2010

NOTIZIARIO N° 121

Ai Coordinatori Provinciali
Ai Componenti delle RSU
A tutto il Personale
LORO SEDI

**DECRETO BRUNETTA: LE RELAZIONI SINDACALI
CAMBIERANNO SOLO QUANDO VERRANNO
RINNOVATI I CONTRATTI NAZIONALI**
**Importante sentenza del giudice di Trieste che boccia
la Circolare n. 7/2010 della Funzione Pubblica**

Riportiamo di seguito e integralmente il testo del Notiziario FLP n. 56, a cura della nostra Segreteria Generale, riguardante l'applicabilità del Decreto Brunetta agli istituti di contrattazione integrativa.

Brutto colpo per quelle amministrazioni che stavano aspettando l'arrivo del 31 dicembre 2010 per azzerare le relazioni sindacali e procedere a ristrutturazioni e riorganizzazioni senza interpellare il sindacato.

Il Giudice di Trieste infatti, con sentenza del 5 ottobre scorso ha condannato il Comune di Trieste per attività antisindacale per aver riorganizzato una parte dell'ente senza applicare i previsti istituti di partecipazione sindacale.

La sentenza risulta maggiormente innovativa delle precedenti già ottenute presso i Tribunali di Salerno e Torino in quanto fornisce chiarimenti ulteriori.

In particolare, il giudice triestino chiarisce che il D.Lgs 150/2009 prevede espressamente che al 31 dicembre 2010 cessano la loro efficacia i contratti integrativi nelle parti che contrastano con il decreto stesso ma che gli istituti di contrattazione previsti dai Contratti nazionali potranno essere modificati solo quando saranno stipulati nuovi contratti nazionali che recepiscano quanto previsto dal cosiddetto decreto Brunetta in tema di relazioni sindacali.

Fino ad allora la contrattazione (e così la concertazione e la consultazione) si continuerà a svolgere nelle materie previste dai contratti nazionali e le amministrazioni si dovranno attenere a quanto da essi previsto.

Il giudice si è anche spinto a chiarire che le Circolari della Funzione Pubblica (compresa quindi la n. 7 del 2010 che disciplinava le relazioni sindacali) hanno solo la funzione di esprimere un parere destinato a disciplinare l'attività degli organi amministrativi inferiori ma non sono fonti del diritto e pertanto non sono vincolanti per il tribunale.



*Agenzie fiscali
e D.P.F.*



Ergo, le amministrazioni devono sapere che, nel caso in cui intendano applicarle integralmente, si espongono alle censure dei giudici per attività antisindacale.

LA SEGRETERIA GENERALE

L'UFFICIO STAMPA